

Ambito Territoriale di Caccia "Bari"
Via Divisione Acqui, s.n.
70126 BARI
Cod. Fisc. 93163010726
Tel/fax 080/374.40.41

ART. 1

ALBO (SHORT LIST) DI AVVOCATI DI FIDUCIA DELL'ATC "BARI".

L'ATC "BARI" intende formare un elenco di professionisti, singoli o associati, cui attingere per l'eventuale affidamento esterno di incarichi legali per l'espletamento degli incarichi:

- Diritto amministrativo;
- Diritto civile;
- Diritto civile - Infortunistica - risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.;
- Diritto del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.;
- Diritto penale;

L'elenco formato sarà pertanto suddiviso in n.5 sottoelenchi per le branche del diritto amministrativo - diritto civile - diritto civile Infortunistica - Risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c. - diritto del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.;- diritto penale.

La richiesta di iscrizione ad uno o più degli elenchi comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso.

ART. 2

Domanda e Curriculum

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 interessati ad essere inseriti nell'albo di cui al comma 1, dovranno, avvalendosi dell'apposita modulistica allegata al presente avviso - allegato b-, inoltrare apposita istanza in carta libera dichiarando con le modalità di cui al DPR. n. 445/2000:

- fino a tre settori di specializzazione prescelti tra quelli di cui al precedente art. 1;
- il proprio Curriculum professionale (da redigere secondo il modello europeo), contenente le specifiche competenze professionali acquisite negli ultimi cinque anni in cui dovranno essere specificati in modo dettagliato:
 - il possesso dell'eventuale abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
 - le esperienze professionali maturate nel settore o nei settori nei quali viene manifestato
 - gli eventuali titoli di specializzazione, le docenze, le pubblicazioni;
 - la partecipazione a corsi professionali, *stage* e convegni in materie inerenti il settore o i settori di specializzazione per i quali viene chiesto l'inserimento in elenco.

Il curriculum dovrà essere presentato da:

- Singolo professionista;

- In caso di studio associato, dal professionista o da tutti i professionisti che lo Studio Associato intenderà coinvolgere nello svolgimento degli incarichi di cui al presente avviso;

Le domande dovranno essere trasmesse a: **ATC "BARI"**, utilizzando il modello A, allegato al presente avviso, a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero mediante deposito presso l'Ufficio del protocollo di questo ente nelle ore di apertura degli uffici, indirizzandola a: **ATC "BARI" Via Divisione Acqui, s.n. 70126 BARI.**

Le istanze possono essere inviate anche mediante PEC all'indirizzo riportato sul sito istituzionale dell'Ente (protocollo.generale@).

Le istanze, comunque trasmesse, dovranno pervenire, a pena di esclusione, nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Ente,

Sul plico dovrà essere apposta la dicitura: "Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'inserimento nell'Albo dei professionisti per l'attività di assistenza legale dell'Ente".

ART. 3

Formulazione domanda/Requisiti dei partecipanti

I professionisti interessati ad essere iscritti nell'elenco di cui al precedente art.1 nell'istanza di cui al precedente art. 2 dovranno dichiarare a pena di esclusione:

1. di essere laureati in giurisprudenza con laurea vecchio ordinamento, ovvero laurea in giurisprudenza specialistica secondo il nuovo ordinamento universitario, di essere regolarmente iscritti ad un Albo dell'Ordine degli Avvocati per l'esercizio della professione forense nel territorio nazionale;

2. di possedere:

- una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all'ordine professionale di almeno 3 anni per diritto civile - diritto civile Infortunistica - risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.;
- una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all'ordine professionale di almeno 5 anni per le domande degli avvocati diretti all'iscrizione nell'elenco degli avvocati di diritto amministrativo ed avere il patrocinio di almeno 5 controversie innanzi al Tar/Consiglio di Stato;
- una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all'ordine professionale di almeno 5 anni per le domande degli avvocati diretti all'iscrizione nell'elenco degli avvocati di diritto penale e di avere il patrocinio di almeno 5 controversie in materia penale;
- una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all'ordine professionale di almeno 5 anni per le domande degli avvocati diretti all'iscrizione nell'elenco degli avvocati di diritto del lavoro alle dipendenze delle PP.AA. e di avere il patrocinio di almeno 5 controversie in materia di lavoro alle dipendenze della P.A. innanzi al giudice del lavoro;

3. di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.), per reati che incidano sulla moralità e condotta professionale: in ogni caso, dovranno dichiarare tutte le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi

comprese quelle accompagnate dal beneficio della non menzione e di non aver rilasciato false dichiarazioni;

4. di non trovarsi in conflitto di interessi con l'Ente;

5. di non aver in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della I. 31 maggio 1965 n. 575;

6. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato membro in cui il professionista è stabilito;

7. di non aver subito negli ultimi cinque anni provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la P.A.;

8. di non avere contenzioso pendente contro l'Ente;

9. di accettare espressamente, in caso di assegnazione di incarico, le condizioni di cui al contratto di patrocinio allegato al presente avviso;

10. di autorizzare l'Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del successivo art. 9;

11. di essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionale in corso di validità, indicando numero di polizza e compagnia di assicurazione;

12. di possedere una partita IVA, corredata di una copia del certificato di attribuzione, in corso di validità;

13. di essere a tutt'oggi iscritto alla Cassa di Assistenza e Previdenza Forense al n. _____

14. di impegnarsi a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'Ente si riserva di cancellarlo dall'elenco e di revocare per l'effetto gli incarichi conferiti.

15. che i fatti e gli atti indicati nel *curriculum vitae* sono veri e documentabili;

16. di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;

17. di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto dell'Ente.

18. di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova.

ART. 4

Valutazione ed iscrizione all'albo - durata iscrizione

Le domande di partecipazione e *gli* allegati *curricula* saranno esaminate dalla "Commissione Gare" dell'ATC che ne valuterà la regolarità e completezza ed il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento dal precedente art.3, punto 2, con riferimento al settore ovvero ai settori prescelti di cui all'art. 1.

Saranno predisposti all'interno dell'albo n.5 sottoelenchi in ordine alfabetico nelle materie indicate all'art. 1.

Terminato positivamente l'esame di cui al precedente comma, il professionista verrà iscritto in ordine alfabetico negli elenchi per materia indicati all'art 1 prescelti dal professionista con specifica indicazione dei professionisti abilitati al patrocinio presso le magistrature superiori.

Con delibera di C.d.G. sarà approvato l'“**Albo degli avvocati di fiducia**” suddiviso in n.5 sottoelenchi suddivisi per materie di competenza ed un elenco degli avvocati abilitati presso le magistratura e superiori.

Dell'avvenuta iscrizione e decorrenza della stessa verrà data comunicazione al professionista mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ATC.

Al professionista verrà data altresì comunicazione dell'eventuale esclusione.

L'iscrizione nell'elenco non attribuisce il diritto al conferimento dell'incarico.

L'iscrizione all'elenco ha una durata di 12 mesi dalla data di approvazione dell'Albo e comunque sino alla formazione di un nuovo elenco.

L'iscrizione nell'elenco consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata ed è disposta con provvedimento del C.d.G.

ART. 5

Conferimento incarico

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento negli elenchi non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale conferimento di incarichi professionali. La formazione dell'albo è semplicemente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.

L'Ente, di norma, provvederà ad affidare gli incarichi di patrocinio nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione, individuando dal relativo elenco del settore di competenza il professionista cui affidare l'incarico *intuitu personae*, tenuto conto della tipologia e degli elementi di specialità del singolo incarico, nonché delle specifiche esperienze maturate dal professionista.

L'Ente provvederà all'affidamento dell'incarico mediante provvedimento adottato dal C.d.G.

Nei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi già espletati precedentemente si provvederà con affidamento dell'incarico *intuitu personae* al medesimo professionista che ha patrocinato l'incarico precedente.

L'Ente si riserva, comunque, la facoltà di scegliere altri professionisti non iscritti nell'elenco nel caso in cui la particolarità e l'importanza del contenzioso richieda specifiche competenze di alta specializzazione.

ART. 6

Compenso e Contratto di patrocinio

Le prestazioni professionali svolte saranno compensate secondo quanto stabilito nell'apposito contratto di patrocinio, nel rispetto comunque dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale resa.

In caso di studi associati, il compenso sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio, come da schema allegato al presente avviso sotto la lettera B);

ART. 7

Risoluzione - Revoca - Cancellazione

Lo svolgimento non soddisfacente delle prestazioni, che abbia comportato la preventiva risoluzione del contratto di patrocinio o la revoca del mandato per altri motivi, determinerà l'esclusione dall'elenco del professionista per i successivi tre anni.

ART. 8

Pubblicità

Dell'affidamento dell'incarico verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito dell'Ente, ivi compresi i dati economici dell'incarico ed il curriculum professionale.

Il presente avviso ed i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale e sull'Albo Pretorio *on line* dell'ATC.

ART. 9

Privacy

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale nell'interesse dell'Ente.
- il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico;
- in qualunque momento il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione, correzione ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n.196/203;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione per la registrazione degli stessi nell'ambito dell'elenco di cui al comma 1.

IL PRESIDENTE

Mattia Mincuzzi

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL' ALBO DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA DELL'ATC "BARI".

AI Presidente ATC "BARI"
Mattia Mincuzzi
Via Divisione Acqui, s.n.
70126 BARI

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UN ALBO DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA.

Il/la sottoscritto/ a avv. _____ nato/ a a il _____ e residente a _____ con studio in _____ alla via _____, iscritto all'albo degli avvocati di _____ dal _____ chiede di partecipare all'avviso per l'iscrizione nell' albo professionale di avvocati (diviso in 5 sottoelenchi relativi alle materie: Diritto amministrativo, Diritto civile, Diritto civile - Infortunistica - risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 C.C., Diritto del lavoro alle dipendenze delle PP.AA., Diritto penale) per la difesa e rappresentanza dell'ATC "BARI" a valere per l'anno 2014

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle conseguenze penali per dichiarazioni mendaci:

1. di chiamarsi _____;
2. di essere nato a _____ il _____;
3. di essere residente nel Comune di _____ alla via _____, cap _____;
4. di essersi laureato in giurisprudenza;
5. di avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione il _____;
6. di essere iscritto all'ordine professionale degli avvocati di _____ dal _____

7. di possedere:

- una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all' ordine professionale di almeno 3 anni per diritto civile - diritto civile Infortunistica - risarcimento danni ex artt, 2043 e 2051 c.c.;
- una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all' ordine professionale di almeno 3 anni per le domande degli avvocati diretti all'iscrizione nell' elenco degli avvocati di diritto amministrativo ed avere il patrocinio di almeno 5 controversie innanzi al Tar/ Consiglio di Stato;

- una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all'ordine professionale di almeno 5 anni per le domande degli avvocati diretti all'iscrizione nell'elenco degli avvocati di diritto penale .: di avere il patrocinio di almeno 5 controversie in materia penale:
 - una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all'ordine professionale di almeno 5 anni per le domande degli avvocati diretti all'iscrizione nell'elenco degli avvocati di diritto del Lavoro alle dipendenze delle PP.AA. e di avere il patrocinio di almeno 5 controversie esclusivamente in materia di diritto del lavoro alle dipendenze della P.A. innanzi al giudice del lavoro;
 - 8. di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.), per reati che incidano sulla moralità e condotta professionale; in ogni caso, dovranno dichiarare tutte le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal beneficio della non menzione;
 - 9. di non trovarsi in conflitto di interessi con l'Ente;
 - 10. di non aver in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575;
 - 11. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato membro in cui il professionista è stabilito;
 - 12. di non aver subito negli ultimi cinque anni provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la P.A.;
 - 13. di non avere alcun contenzioso personale pendente con l'Ente;
 - 14. di accettare espressamente, in caso di assegnazione di incarico, le condizioni di cui al contratto di patrocinio relativo alle modalità di espletamento dell'incarico ed al corrispettivo, allegato al presente avviso;
 - 15. di autorizzare l'Ente al trattamento dei dati personali di cui all'art. 9 dell'avviso;
 - 16. di essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionale in corso di validità polizza n. _____
Compagnia di assicurazione _____ Agenzia di _____
 - 17. di possedere una partita IVA n. _____ corredata di una copia del certificato di attribuzione, in corso di validità, che si allega;
 - 18. di essere a tutt'oggi iscritto alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense al n. _____
 - 19. di impegnarsi a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'Ente si riserva di cancellarlo dall'elenco e di revocare per l'effetto gli incarichi conferiti.
 - 20. che i fatti e gli atti indicati nel *curriculum vitae* sono veri e documentabili;
 - 21. di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
 - 22. di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto dell'Ente.
 - 23. di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertate con qualsiasi mezzo di prova.
- Inoltre dichiara espressamente:

- di non avere alcun patrocinio in giudizi pendenti contro l'ATC "BARI" salva la sussistenza di specifiche ragioni di incompatibilità o temporanea impossibilità.
- di accettare tutte le clausole e le condizioni indicate nell'avviso pubblico;
- di dare il consenso per il trattamento dei propri dati personale da parte dell'ATC ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i;
- di dichiararsi disponibile ad essere inserito nell'elenco relativo alle seguenti materie (indicare fino a tre settori di specializzazione prescelti, se in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso):
 - Diritto amministrativo;
 - Diritto civile;
 - Diritto civile - Infortunistica - risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 C.C.;
 - Diritto del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.;
 - Diritto penale.

Le eventuali comunicazioni inerenti il presente avviso dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

avv. _____
Via _____ n. _____
CAP _____ Comune di _____ (Prov. _____)
Tel. _____ Fax _____

Allega:
copia di un valido documento di identità e curriculum professionale

Luogo _____ e data _____

Firma

Ambito Territoriale di Caccia "Bari"
Via Divisione Acqui, s.n.
70126 BARI
Cod. Fisc. 93163010726
Tel/fax 080/374.40.41

CONTRATTO DI PATROCINIO

TRA

L'ATC "BARI", rappresentato nel presente atto dal Presidente dell'ATC "BARI" ai sensi dell'articolo 107 del d.lgs.n.267/00, domiciliato a tal fine presso la Sede dell'ATC in Via Divisione Acqui, s.n., d'ora innanzi indicato come "ATC", codice fiscale 93163010726

E

l'avv. _____ nato a _____
_____ il _____ domiciliato in _____
_____ alla via _____, iscritto all'Albo
degli Avvocati del Circondario del Tribunale di _____ al n. d'ord.
_____ codice fiscale _____ p. iva _____ tel.
_____ fax _____ indirizzo di posta elettronica
_____, d'ora innanzi indicato come "il professionista".

Premesso che:

- 1 con delibera n. _____ del _____, l'ATC decideva di costituirsi e resistere nel _____ - _____ innanzi al _____ proposto dal Sig. _____ per _____;
- 2 il C.d.G. conferiva l'incarico di difensore del Comune nel giudizio *de quo*, all'Avv. _____, mediante sottoscrizione del mandato ad litem;
- 3 l'art. 9 del D.L. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012 ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
- 4 Il D.M. n. 140/2012 del Ministero della Giustizia, ha approvato il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente liquidate dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012".

Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Oggetto del presente incarico è la difesa legale e costituzione nel giudizio proposto innanzi al _____, dal Sig. _____ per _____ acquisito al prot. gen. n. _____ del _____;
2. L'incarico al professionista è affidato per il grado di giudizio nel quale la controversia deve essere trattata al momento dell'incarico, con esplicita esclusione di qualsiasi estensione automatica agli eventuali successivi gradi dello stesso.

Articolo 2 (Mandato)

1. Il mandato alle liti sottoscritto dal Presidente dell'ATC, riporterà condizioni e limiti di estensione dello stesso e sarà apposto su fogli di formato e tipo indicati dal professionista, o in calce agli atti giudiziari, ove consentito.
2. Per la trattazione ed eventuale definizione di proposte di transazione, il professionista dovrà sempre informare preventivamente anche l'ATC che si esprimerà in merito a mezzo di delibera di C.d.G., curandone l'adeguata comunicazione al professionista.

Articolo 3 (Rapporti con l'ATC)

1. Il professionista dovrà tempestivamente informare per iscritto l'ATC di tutti gli sviluppi, le novità, le fasi processuali riguardanti la fattispecie oggetto dell'incarico.
2. Lo stesso dovrà, inoltre, tempestivamente trasmettere copia di tutti gli atti giudiziari e documenti formalmente prodotti in giudizio per la difesa dell'ATC oltre quelli di/delle controparte/i. Avrà, altresì, cura di trasmettere copia dei verbali relativi alle udienze svoltesi nel corso del giudizio.
3. Il professionista ha la facoltà di richiedere le notizie e gli atti che riterrà più opportuni per la migliore difesa anche direttamente presso gli Uffici dell'ATC interessati e competenti per la materia della controversia in oggetto.
4. Il professionista, nell'ambito dell'oggetto specifico dell'incarico, s'impegna ad assicurare la più ampia e personale disponibilità per almeno tre incontri in sede, per redazione di memorie e/o pareri che, in ogni caso, non daranno luogo a remunerazioni ulteriori rispetto a quanto stabilito dal successivo art.4.

Articolo 4 (Compensi)

1. L'ATC nella corresponsione dei compensi professionali applica, di norma, i compensi medi individuati dal D.M. n.140/2012 del Ministero della Giustizia, con l'applicazione delle diminuzioni massime ivi indicate.
Per le controversie innanzi al giudice amministrativo ed in altre casistiche sotto indicate il compenso viene determinato in misura forfettaria.
2. In particolare, il compenso che l'ATC si impegna a riconoscere al Professionista viene determinato nel seguente modo:

a) per i giudizi civili:

1. All'avvocato difensore sarà riconosciuto un compenso forfettario complessivo pari ad € _____ (quantificato preventivamente dal C.d.G. all'atto del conferimento incarico), determinato, di norma, secondo i parametri medi di cui al D.M. 140/2012 del Ministero della Giustizia, con l'applicazione della diminuzione massima ivi prevista.
2. Nel caso di esito totalmente favorevole all'Ente, con vittoria di spese o con compensazione da parte del giudice, sarà riconosciuto, a titolo premiale, un incremento del 10% – del precitato compenso.
3. Detta somma viene ritenuta congrua ed espressamente accettata dal professionista, valutata l'importanza, la complessità e la natura della questione dedotta in giudizio.
4. Le spese liquidate dal giudice in sentenza saranno incassate dall'Ente.
5. Tuttavia, ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza potrà essere riconosciuta a favore dell'avvocato incaricato, detratto l'acconto percepito, soltanto in caso di avvenuta riscossione.
6. Il difensore incaricato del patrocinio avrà il compito di richiedere stragiudizialmente alla parte soccombente le spese di lite.
7. In caso di mancata riscossione spetterà unicamente il compenso predeterminato come sopra, sia in caso di liquidazione totale delle spese da parte del giudice sia in caso di parziale liquidazione delle spese di soccombenza.
8. Nel caso di esito sfavorevole all'Ente, sia in caso di condanna alle spese di soccombenza che in caso di compensazione o parziale compensazione delle spese, verranno riconosciuti al professionista solo ed esclusivamente i compensi fissati al punto 1. del presente punto a), comprensivi delle spese generali, detratti gli eventuali acconti percepiti.

b) Per i giudizi amministrativi innanzi al Tar/Consiglio di Stato e per i ricorsi innanzi al Presidente della Repubblica:

1. Per le cause incardinate dinanzi al TAR sarà riconosciuta, di norma, a titolo di compenso per tutto il giudizio, una somma da quantificarsi a seconda dell'importanza, della complessità e della natura della questione dedotta in giudizio, da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di €4.000,00 (quantificata preventivamente dall'ufficio, all'atto del conferimento incarico) - comprensiva di tutte le fasi del giudizio, anche cautelare, fatti salvi i costi del contributo unificato eventualmente sostenuti e documentati; detta somma viene ritenuta congrua ed espressamente accettata dal professionista;
2. nell'ipotesi di ricorso in appello al Consiglio di Stato soltanto sull'ordinanza di sospensiva del Tar, il compenso sarà di € 2.500,00;
3. nell'ipotesi di ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso una sentenza di I° grado del Tar, il compenso sarà di € 3.000,00;
4. nell'ipotesi di ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso una sentenza di I° grado del Tar, con proposizione di sospensione dell'esecuzione, il compenso sarà pari ad € 4.000,00;
5. sia per i ricorsi al Tar che per i ricorsi al Consiglio di Stato, il compenso è

aumentato di € 1.000,00 in caso di presentazione di ricorso per motivi aggiunti, ivi compresa la presentazione di nuova istanza di sospensione dell'efficacia;

6. In caso di perenzione del giudizio potrà essere chiesta la liquidazione del compenso alla definitiva estinzione dello stesso per la sola fase del giudizio espletata (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), con decurtazione dal 25% al 75% del compenso determinato per l'intero giudizio;
7. Per i ricorsi amministrativi dinanzi al Presidente della Repubblica sarà riconosciuta, di norma, la somma di € 2.000,00 a titolo di compenso per tutto il giudizio;
8. Nell'ipotesi in cui venga chiesta la trasposizione del giudizio dinanzi al Tar, di norma sarà riconosciuto un compenso pari ad € 3.300,00 a titolo di compenso per tutto il giudizio, compreso l'atto di trasposizione;
9. Nell'ipotesi in cui venga richiesta la trasposizione del giudizio dinanzi al Tar e la controparte non si costituisce nei termini di legge, di norma, sarà riconosciuta la somma di € 350,00;

Al termine della sola fase cautelare, dopo l'emissione dell'ordinanza sulla istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento, è possibile riconoscere al professionista l'importo pari al 50% del compenso pattuito per l'intero giudizio.

c) Per le controversie relative al risarcimento del danno per responsabilità del Comune ex artt. 2043 e 2051 c.c.

1. Qualora il *petitum* sia inferiore ad € 2.500,00 sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo forfettario di tutte le attività per tutte le fasi del giudizio di merito pari ad € 400,00, per ogni grado di giudizio.
2. Nel caso in cui il *petitum* sia superiore ad € 2.500,00 sino ad € 5.000,00, sarà corrisposto un compenso forfettario omnicomprensivo di tutte le attività per tutte le fasi del giudizio di merito pari ad € 900,00 per ogni grado di giudizio.
3. Nel caso in cui il *petitum* sia superiore ad € 5.000,00 sino ad € 25.000,00, sarà corrisposto un compenso forfettario omnicomprensivo di tutte le attività pari ad € 1.300,00, per ogni grado di giudizio.

Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza potrà essere riconosciuta a favore dell'avvocato incaricato, detratto l'acconto percepito, soltanto in caso di avvenuta riscossione.

4. Il difensore incaricato del patrocinio avrà il compito di richiedere stragiudizialmente le spese di soccombenza.
5. In caso di mancata riscossione spetterà unicamente il compenso predeterminato come sopra, sia in caso di liquidazione totale delle spese da parte del giudice sia in caso di parziale liquidazione delle spese di soccombenza.
6. Nell'ipotesi di cause di valore superiore ad € 25.000,00 saranno applicati, di norma, i compensi individuati con i parametri medi di cui al D.M. n.140/2012 del Ministero della Giustizia, con l'applicazione della diminuzione massima ivi prevista.

d) Per le controversie in materia di lavoro alle dipendenze delle PP.AA.

Salva l'ipotesi di cause innanzi al Tar/Consiglio di Stato, per le quali valgono le previsioni di cui alla lett. b) per le cause innanzi al giudice del lavoro all'avvocato difensore sarà riconosciuto un compenso forfetario complessivo pari ad € _____ (quantificato preventivamente dal C.d.G all'atto del conferimento incarico), determinato, di norma, secondo i parametri medi di cui al D.M. n.140/2012, con l'applicazione della diminuzione massima ivi prevista. Valgono, per il resto, le previsioni di cui alla lett. a).

e) Per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione i compensi forfettari integralmente accettati dal professionista all'atto della sottoscrizione del presente contratto, da intendersi al lordo degli acconti percepiti ed al netto delle spese di domiciliazione, quantificati in € 200,00 saranno, di norma, i seguenti:

1. Per cause dal valore inferiore a € 25.000,00, il compenso sarà pari ad €1.500,00.
2. Per cause dal valore compreso tra € 25.001,00 ed € 50.000,00, il compenso sarà pari ad € 2.500,00.
3. Per cause dal valore compreso tra € 50.001,00 ed € 100.000,00, il compenso sarà pari ad € 3.500,00.
4. Per cause dal valore compreso tra € 100.001,00 ed € 500.000,00, il compenso sarà pari ad € 6.000,00.
5. Per cause dal valore compreso tra € 500.001,00 ed € 1.500.000,00 il compenso sarà pari ad € 8.000,00.
6. Per cause dal valore oltre € 1.500.000,00 il compenso sarà pari ad €10.000,00.
7. Per cause dal valore indeterminato, il compenso andrà da un minimo di €1.500,00 ad un massimo di € 5.000,00.

f) Nelle ipotesi di definizione transattiva del giudizio, di rinuncia al giudizio, di sospensione e/o di interruzione senza che vi sia più riassunzione dello stesso, di cancellazione della causa dal ruolo a seguito di abbandono o di perenzione dei ricorsi innanzi alla giustizia amministrativa, al professionista sarà liquidato il compenso sopra determinato nelle rispettive ipotesi, decurtato dal 25% al 75% per l'attività relative alle fasi di giudizio (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) effettivamente svolte sino a quel momento, in proporzione al compenso pattuito, detratto l'acconto percepito;

g) Per i giudizi penali in caso di costituzione di parte civile dell'ATC saranno corrisposti, di norma, i compensi individuati nel D.M. 140/2012 del Ministero della Giustizia applicando la riduzione del 20%.

h) per tutte le controversie civili e del lavoro di valore indeterminato innanzi ad autorità giudiziarie di 1 e 2 grado il compenso viene stabilito in misura forfettaria dal C.d.G. all'atto del conferimento dell'incarico in € _____;

i) Per le impugnazioni di sentenze relative a sanzioni al codice della strada viene attribuito un compenso forfettario per tutto il giudizio di €350,00;

3. Oltre agli importi determinati ai sensi dei precedenti commi, al professionista saranno corrisposte esclusivamente le somme dovute a titolo di IVA e CAP, le spese per il contributo unificato e le spese sostenute e documentate per la trasferta a Roma nelle ipotesi di patrocinio presso il Consiglio di Stato o la Corte di Cassazione.

Articolo 5 (Pareri– attività di conciliazione o transazione)

1. I pareri resi in corso di causa e l'attività prestata per la conciliazione o la definizione transattiva della controversia, non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato ai sensi del precedente articolo 4.
2. All'esito della sentenza ovvero nei giudizi innanzi al Tar/Consiglio di Stato, all'esito dell'ordinanza cautelare sull'istanza di sospensione dell'atto, il professionista incaricato avrà cura di esprimere parere in merito alle motivazioni della stessa ed alla convenienza o meno di impugnare il provvedimento giudiziario.

Art. 6 (Cause connesse o seriali)

1. Nei casi di giudizi riuniti o comunque connessi perché attinenti questioni in fatto ed in diritto identiche ovvero analoghe, al professionista sarà corrisposto il compenso, così come innanzi stabilito all'art.4 per il primo giudizio con l'incremento:
 - del 20% per ciascuno ulteriore giudizio (fino a n. 5 giudizi);
 - del 10% per ciascun ulteriore giudizio (da n. 6 giudizi in poi).e tanto anche nelle ipotesi che non vi sia la riunione dei giudizi ovvero che pur nella identità di posizione processuale delle varie parti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto e di diritto.
2. Nell'ipotesi di cause seriali, intese come gruppi di cause sostanzialmente omogenee per quanto riguarda la natura, l'oggetto e le questioni giuridiche trattate valgono le ipotesi previste al comma 1 con l'incremento:
 - del 20% per ciascuno ulteriore giudizio (fino a n. 5 giudizi);
 - del 10% per ciascun ulteriore giudizio (da n. 6 giudizi in poi).

Art. 6 bis (Chiamata di terzi in causa)

Qualora successivamente al conferimento dell'incarico sia necessario chiamare in causa un terzo i compensi predeterminati saranno incrementati dal 20% al 30% a seconda della complessità della controversia.

Art. 7 (Incarico a più professionisti)

1. In caso di incarico affidato a più professionisti o ad uno studio associato, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 4, 5 e 6 precedenti, l'ATC provvederà alla liquidazione di un unico compenso, che i professionisti dovranno fatturare all'Ente sulla base di accordo interno.

Art. 8 (Dovere di fedeltà)

1. Il professionista dichiara che al momento della sottoscrizione del presente

disciplinare d'incarico, non ha in essere, a titolo personale né a titolo professionale, alcuna pendenza giudiziale o stragiudiziale nei confronti dell'ATC; s'impegna, inoltre, a non promuovere e/o patrocinare azioni legali contro lo stesso ATC per tutto il periodo della durata del presente incarico.

Art. 9 (Acconti)

1. La richiesta d'acconto dovrà essere formalmente richiesta ed indirizzata al C.d.G. che, valutata la congruità, provvederà a disporre la liquidazione a mezzo bonifico, previa trasmissione di corrispondente fattura.
2. Ulteriori acconti potranno essere richiesti dal professionista e valutati dal C.d.G., solo ed esclusivamente in presenza di ulteriori spese sopportate dallo stesso professionista.

Art. 10 (Liquidazione compensi)

1. Esaurito il giudizio con la notifica della sentenza di merito o ordinanza non impugnabile e, soltanto per i giudizi innanzi al TAR/Consiglio di Stato con l'emissione di ordinanza cautelare sull'istanza di sospensione ed in relazione alla parziale attività svolta, il professionista trasmette al C.d.G. la parcella relativa al proprio compenso determinato al precedente punto 4, unitamente a tutti gli atti di causa.
2. Gli uffici dell'ATC, controllate tutte le voci indicate e verificata la documentazione d'ufficio – fatta salva la necessità di acquisire ulteriore documentazione o chiarimenti dal professionista - predispone il provvedimento di liquidazione. Formalizzato quest'ultimo, invita il professionista a trasmettere la relativa fattura, avendo cura di contabilizzare anche la ritenuta d'acconto praticata dall'ATC secondo le disposizioni di legge vigenti.
3. Fatte salve particolari esigenze di bilancio (riconoscimento di debito fuori bilancio art. 194 lett. e) TUEL), l'ATC provvede al pagamento entro i successivi 30 giorni.
4. La disposizione di pagamento delle somme in favore del professionista avverrà nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.L. 13 Agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni dalla L. n.148/2011.
5. Pertanto, per importi oltre la soglia di € 1.000,00, adeguata per effetto di eventuali modifiche normative, sarà obbligatorio effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sul conto corrente del professionista di seguito indicato: n. conto _____ agenzia _____, CAB _____, ABI _____.
6. Per importi inferiori alla soglia di tracciabilità, ove richiesto dal professionista, sarà possibile effettuare il pagamento a mezzo assegno circolare non trasferibile.
7. E', in ogni caso, necessaria la trasmissione dei dati fiscali del professionista per procedere alla liquidazione dei compensi. In mancanza, il professionista si impegna a non procedere alla presentazione di ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo contro l'Amministrazione essendo ogni ritardo dovuto ad un suo inadempimento.

Il professionista inoltre comunica che la propria polizza di assicurazione professionale è la n. _____ contratta con la compagnia di assicurazione _____ agenzia di _____ via _____

_____;

Art. 11 (Revoca e recesso dall'incarico)

1. L'ATC può procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'incarico conferito al professionista, mediante comunicazione raccomandata, per il venir meno del rapporto fiduciario con il professionista dovuto, ad esempio, all'inosservanza delle direttive fornite dal C.d.G. o alla mancata accettazione di alcune clausole contenute nel presente disciplinare. Costituirà dovere professionale dell'avvocato la comunicazione all'Ente della cancellazione della partita IVA del professionista, cancellazione e/o sospensione dall'albo degli avvocati e cancellazione dalla cassa di previdenza degli avvocati, qualora verificatisi nel corso dell'espletamento del mandato. In tali casi l'ATC procederà alla revoca del mandato conferito.
2. Il professionista potrà recedere dall'incarico, a mezzo comunicazione raccomandata inviata almeno 30 giorni antecedenti il primo adempimento processuale e/o comunque procedurale da porre in essere in difesa dell'Ente. In ogni caso il recesso non dovrà in alcun caso arrecare danno o menomazioni alla difesa ed alle ragioni ed adempimenti dell'ATC, che dovrà fruire del tempo utile per l'espletamento delle pratiche necessarie per la sostituzione del professionista.
3. In entrambi i casi citati al professionista saranno liquidati il compenso e le spese sostenute in relazione all'attività svolta sino a quel momento, come suindicati, detratto l'eventuale acconto percepito. Non potrà comunque essere superato in alcun modo il compenso pattuito.

Art. 12 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice deontologico forense in vigore.

Art. 13 (Tutela della privacy)

1. Il professionista dichiara di essere informato ed autorizza il trattamento dei propri dati personali, che avverrà da parte dell'ATC solo ed esclusivamente nel perseguimento dei fini istituzionali dello stesso.

Bari, __/__/__

**Per l'ATC
Il Presidente**

(_____)

Il Professionista

(avv. _____)

Per espressa accettazione delle clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10 e 11 del presente disciplinare d'incarico

Bari, __/__/__

Il Professionista

(avv. _____)

**AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI, SINGOLI O ASSOCIATI,
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI.**

In attuazione della deliberazione n. 34 del 25/10/13 si pubblica il presente avviso.

L’ATC Bari intende procedere, con le modalità appresso specificate, alla costituzione di un elenco di professionisti, singoli o associati, cui attingere per l’eventuale affidamento esterno di incarichi legali.

Il relativo regolamento adottato dall’ATC è stato pubblicato sul sito *www.atcbari.it* ove è anche possibile scaricare il fac simile di domanda da compilare ed inviare alla sede dell’Ambito Territoriale.

Termine di ricezione delle candidature: ore 12.00 del giorno 31/01/2014.

Agli iscritti è fatto obbligo di comunicare con immediatezza all’ATC eventuali e successivi mutamenti della propria posizione che comportano decadenza dall’iscrizione in elenco.

I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura esclusivamente mediante compilazione del fac simile pubblicato sul sito *www.atcbari.it*

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere richiesti al *dott. Giovanni Ferrara* tel. 080/374.40.41, cel. 347/64.13.844 ovvero potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica *ferrara@atcbari.it*.

Il presente avviso assolve gli obblighi di legge relativi alla pubblicità. Esso sarà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio dell’ATC e delle Province di Bari e Barletta –Andria-Trani, nonché sul sito internet di questa Amministrazione.

L’acquisizione della candidatura non comporta obblighi in capo all’Ente procedente, nel senso che non vi sono diritti derivanti dal solo inserimento in elenco.

Si ricorda che gli affidamenti degli incarichi saranno formalizzati con delibera di C.d.G. e successiva sottoscrizione di apposito contratto.

Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in ordine al procedimento instaurato con il presente Elenco si informa che :

- a) il titolare del trattamento dei dati è l’ATC Bari;
- b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente alla procedura di formazione dell’elenco;
- c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il professionista che intenda essere inserito nell’elenco deve rendere le informazioni richieste dalla procedura di iscrizione;
- d) i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il C.d.G. ed il personale interno dell’ATC;

- ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L.241/90;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del suddetto decreto legislativo n.196/2003.

Responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente avviso è il *dott. Giovanni Ferrara*.

Il Presidente ATC Bari
Mattia Mincuzzi